

Processo verbale della seduta del CAL del 7 Luglio 2021 – Allegato C

Deliberazione n. 30 del 7 Luglio 2021

Oggetto: **ATTO N. 41** – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pace e Squarta, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)";
ATTO N. 69 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Alessandrini, Carissimi, Mancini, Nicchi, Peppucci e Rondini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)". **Atti abbinati ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento Interno**

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
1	Angelini Marisa	X		22	Malvetani Giuseppe	X	
2	Bacchetta Luciano (<i>Delega Assessore Luciana Bassini</i>)	X		23	Marcelli Daniele	X	
3	Basili Sauro		X	24	Mele Francesca	X	
4	Betti Cristian		X	25	Mescolini Martina		X
5	Bontempi Giovanni		X	26	Mori Emanuela		X
6	Borghesi Erika		X	27	Nannarone Michele		X
7	Bruschini Monica		X	28	Presciutti Massimiliano		X
8	Burico Matteo (<i>Delega Vicesindaco Andrea Sacco</i>)		X	29	Proietti Stefania (<i>Delega Assessore Veronica Cavallucci</i>)		X
9	Carizia Luca (<i>Delega Assessore Alessandro Villarini</i>)	X		30	Romizi Andrea		X
10	Carletti Chiara		X	31	Ruggiano Antonino		X
11	Cecconelli Maurizio		X	32	Sigismondi Elia		X
12	Cesaro Michele		X	33	Simonetti Luca		X
13	Chinnici Alice		X	34	Stirati Filippo Maria		X
14	Crea Giuseppe		X	35	Tardani Roberta		X
15	De Rebotti Francesco		X	36	Terenzi Nicola		X
16	Ferracchiato Monia		X	37	Tombesi Tiziana (<i>Delega Subcommissario Natalino Carusi</i>)		X
17	Gareggia Fabrizio	X		38	Valentini Enrico		X
18	Latini Leonardo (<i>Delega Assessore Cristiano Ceccotti</i>)	X		39	Volpi Sara		X
19	Lattanzi Giampiero		X	40	Zuccarini Stefano		X
20	Lungarotti Paola (<i>Delega Assessore Daniela Brunelli</i>)	X		41	Bacchetta Luciano Pres. Provincia (<i>Delega Consigliera Letizia Michelinì</i>)		X
21	Maggiore Devid	X					

PRESENTI 10 COMPONENTI

PRESIDENTE: Francesca Mele

ESTENSORE : Vania Bozzi

Il Consiglio delle Autonomie locali

Premesso che la Presidente della III Commissione consiliare ha trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali i seguenti atti abbinati ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento Interno: Atto n. 41 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pace e Squarta, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)" e Atto n. 69 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Alessandrini, Carissimi, Mancini, Nicchi, Peppucci e Rondini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa e dall'art. 3 comma 9 della l.r. n. 20/2008;

Uditi gli interventi della Presidente e dei componenti del CAL durante la seduta che si è svolta il 7 luglio 2021, in collegamento in videoconferenza dalla Sala Carsulae dell'Assemblea legislativa e il relativo dibattito emerso;

Preso atto che il testo unificato delle due proposte di legge apporta modificazioni ampie e sostanziali che vanno ad incidere su molti aspetti di competenza dei Comuni, in particolare per quanto riguarda la previsione di un modello organizzativo basato sulle zone sociali;

Ritenuto che, sebbene astrattamente condivisibile in linea di principio l'attribuzione di un ruolo di coordinamento alle zone sociali, pur nella permanenza di specifiche attribuzioni e poteri ai Comuni, lo stesso si scontra con la realtà di fatto per cui le attuali strutture delle zone sociali sono certamente inadeguate ad assumersi oneri e responsabilità ulteriori;

Preso atto pertanto della totale condivisione dei componenti del CAL presenti alla seduta in merito alla possibilità prospettata all'art. 30 della proposta in esame di consentire ai Comuni stessi, in alternativa alla zona sociale, di continuare ad assegnare alloggi tramite bandi, lasciando alle zone sociali quella funzione programmatica che compete loro, grazie anche al supporto dell'Osservatorio della condizione abitativa con le nuove funzioni previste di monitoraggio permanente della situazione abitativa nei diversi ambiti territoriali, nonché di rilevazione della consistenza del patrimonio di ERS;

Valutato che il CAL evidenzia l'esigenza di un confronto serio con ATER per quanto riguarda i reciproci obblighi, che spesso non sono chiari, tanto da rendere indisponibile una parte significativa del patrimonio edilizio per la mancanza di adeguata manutenzione ed esprime preoccupazione circa la possibilità di una anticipazione delle spese per accedere ad alloggi altrimenti inagibili, che la proposta all'art. 32 pone a carico dell'assegnatario, spesso impossibilitato a farlo proprio in quanto "soggetto fragile";

Valutato conseguentemente come necessarie una maggior attività e operatività di ATER sul territorio umbro – invece, elementi ad oggi assenti, o comunque carenti – volte ad effettuare verifiche in loco, un adeguato monitoraggio del patrimonio edilizio e conseguenti interventi manutentivi; ritenuto quindi e in conseguenza condizione imprescindibile l'eliminazione dei commi 3 bis e 3 ter dall'art. 28 della proposta in esame, in quanto invece prevedono obblighi unilaterali in capo ai Comuni, prescindendo completamente da quella che è, invece la criticità principale, ossia adeguati interventi e ruoli da parte di Ater proprio nella gestione e manutenzione del patrimonio edilizio ;

Preso atto favorevolmente che sono state superate quelle criticità che erano state segnalate dal CAL al momento dell'esame degli atti n. 41 e 69, in particolare:

- il riferimento alle condanne non definitive quale condizione a seguito della quale si produce una

decadenza dai benefici dell'alloggio popolare, che avrebbe rappresentato una violazione dei principi di diritto dell'ordinamento giuridico italiano;

- le possibili difficoltà, per i cittadini extracomunitari, di reperire un certificato consolare che attesti la non titolarità di diritti di proprietà e che, ove non contemperato con modalità tali da renderlo più facilmente ottenibile, sarebbe potuto diventare un elemento di discriminazione;

- la previsione della decadenza anche per reati colposi e non solo per quelli dolosi, ritenuta eccessiva rispetto alle finalità sociali e di sostegno al reddito della legge regionale, che avrebbe rischiato di travalicare la potestà legislativa regionale ed essere sanzionata per incostituzionalità, a scapito della potestà regolamentare degli enti locali nella fase attuativa di applicazione della l.r. n.23/2003;

Apprezzato l'inserimento nella proposta in esame di modalità di accertamento della permanenza dei requisiti di accesso per l'assegnazione degli alloggi popolari, prevedendo la possibilità per la Regione di stipulare apposite convenzioni l'Agenzia delle Entrate, il Ministero della Giustizia, per accedere al Sistema Informativo del Casellario, e con l'INPS per accedere al Sistema Informativo ISEE, come era stato segnalato dal CAL nei suoi precedenti pareri sugli atti 41 e 69, evidenziando in merito la necessità di prevedere misure che comportino la decadenza dai benefici dell'alloggio anche in caso di aumento consistente del reddito, intervento che consentirebbe di riutilizzare parte del patrimonio residenziale qualora sia superato il momento di crisi e di difficoltà iniziale che ha consentito l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale sociale;

Apprezzata altresì la possibilità che i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, purché genitore o tutore di figli minori, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione originaria, in caso di perdita dei requisiti del beneficiario nella sola ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori:

Confermato infine il generale apprezzamento per la proposta di innalzamento dei punti (da quattro a sei) quale criterio discrezionale a disposizione dei Comuni per l'assegnazione degli alloggi, al fine di garantire agli enti locali un maggiore controllo ed una maggiore autonomia nella gestione dei bandi di edilizia residenziale sociale, suggerendo altresì di prevedere nella proposta di legge una maggiore autonomia anche nella definizione dei requisiti soggettivi per l'assegnazione degli alloggi, in particolare con riferimento al criterio di residenza anagrafica o di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio della Zona sociale o nel territorio del Comune che emana il bando;

Suggerito infine di procedere ad una riflessione attenta sulla adeguatezza delle percentuali di riserva previste nella proposta di legge a favore dei nuclei con figli a carico di età minore di 4 anni (8%), dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore (8%), e delle donne vittime di violenza (2%), proponendo di prevedere che siano i Comuni stessi a individuare le percentuali più idonee rispetto alle esigenze abitative del proprio territorio di modo che siano adeguate al numero complessivo degli alloggi disponibili nel comprensorio per il quale si emana il bando;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di porre in votazione i seguenti atti abbinati ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa: Atto n. 41 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pace e Squarta, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)" e Atto n. 69 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Alessandrini, Carissimi, Mancini, Nicchi, Peppucci e Rondini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", esprimendo un parere condizionato all'accoglimento delle seguenti modifiche:

- abrogare i commi 3 bis e 3 ter dalla proposta di modifica dell'art. 28 della l.r. 23/2003;
- prevedere tra i casi disciplinati all'art. 39 la decadenza in caso di aumento consistente del reddito dell'assegnatario e del suo nucleo familiare;
- prevedere che siano i Comuni a poter stabilire le percentuali di riserva individuate dalla proposta di legge agli articoli 29 ter e 34 ter di modo che siano adeguate al numero complessivo degli alloggi concretamente presenti e disponibili nel territorio per il quale si emana il bando;

Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 104 del 9 settembre 2020, avente ad oggetto: "Determinazioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, del Comitato per il controllo e la valutazione, dell'Ufficio di Presidenza, delle Conferenze di cui agli artt. 12 e 44 del Regolamento interno e del Consiglio delle Autonomie Locali";

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);

Visto il Regolamento interno del CAL;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 10

Favorevoli: 8

Contrari: 1

Astenuti: 1

Esito: il CAL approva

DELIBERA

1. di esprimere **parere favorevole** sui seguenti atti abbinati ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa: Atto n. 41 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pace e Squarta, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)" e Atto n. 69 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Alessandrini, Carissimi, Mancini, Nicchi, Peppucci e Rondini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", esprimendo un **parere condizionato all'occolimento delle seguenti modifiche:**

- abrogare i commi 3 bis e 3 ter dalla proposta di modifica dell'art. 28 della l.r. 23/2003;
- prevedere tra i casi disciplinati all'art. 39 la decadenza in caso di aumento consistente del reddito dell'assegnatario e del suo nucleo familiare ;
- prevedere che siano i Comuni a poter stabilire le percentuali di riserva individuate dalla proposta di legge agli articoli 29 ter e 34 ter di modo che siano adeguate al numero complessivo degli alloggi presenti e disponibili nel territorio per il quale si emana il bando;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa, ai Consiglieri proponenti, alla Presidente della III Commissione consiliare e di disporre la pubblicazione nell'area web dedicata al CAL all'interno del sito Internet dell'Assemblea legislativa.

L'Estensore: Dott.ssa Vania Bozzi

Il Presidente Avv. Francesca Mele

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)